

CAMERA DEI DEPUTATI N. 286

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORI, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BIASCI, BOI, BONSIGNORE, CACCIA, CAFARELLI, CAROLI, GIORGIO CARTA, CARLO CASINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CIAFFI, CIMMINO, FRANCESCO COLUCCI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, D'AMATO, DEGENNARO, DELFINO, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOT TARDO, GUALCO, IANNUZZI, ANGELO LA RUSSA, SALVATORE LAURICELLA, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, VINCENZO MANCINI, MASSARI, MATTIOLI, MAZZOLA, MELELEO, MENSORIO, MICHELINI, NICOTRA, NUCCI MAURO, PARLATO, PATRIA, PERANI, POLI BORTONE, RENZULLI, ROJCH, SANESE, SARETTA, SAVIO, SCALIA, SILVESTRI, STORNELLO, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, URSO, VISCARDI, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molto tempo si rileva nel Paese da parte dei pubblici dipendenti un vasto movimento di protesta e rivendicativo sul problema affrontato dalla presente proposta di legge, che ha ormai investito le sedi istituzionali e lo stesso Parlamento. Detto movimento, consapevole della giustezza delle proprie rivendicazioni, ha chiamato in causa la stessa magistratura, sia ordinaria che amministrativa, che ha già emesso numerose sentenze, molte di condanna per l'ente erogatore, altre di remissione al giudice delle leggi, per cui appare oggi non

più procrastinabile una soluzione legislativa, per mettere ordine nel comparto del pubblico impiego.

D'altra parte era questa la volontà del legislatore nell'emanare la legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, che poneva l'obiettivo di omogeneizzazione degli istituti contrattuali nel comparto del pubblico impiego e che fino ad oggi risulta ignorata.

Infatti l'attuale legislazione prevede il calcolo dell'intera indennità integrativa speciale nel computo del premio di fine servizio per gli iscritti all'INADEL (dipendenti degli enti locali e della sanità), a

norma della legge 7 luglio 1980, n. 299, così come interpretata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 18 novembre 1986 e per i dipendenti del settore privato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297; restano ancora esclusi dal diritto gli impiegati dello Stato e delle aziende autonome (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032), i dipendenti degli enti pubblici non economici (legge 20 marzo 1975, n. 70) i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato (legge 14 dicembre 1973, n. 829).

È questa normativa così eterogenea che ha indotto la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ad affermare (sentenza n. 220 del 25 febbraio 1988) che: « appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico. Anche se giustificabili alla stregua delle singole disposizioni, dalle quali risulta, il sistema già soffre di sperequazioni sostanziali, che toccano le diverse categorie. L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa, che, sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normazione complessiva ».

La presente proposta di legge si propone di creare le condizioni per porre termine a questa ingiustificata discriminazione fra i pubblici dipendenti e di av-

viare quel processo di omogeneizzazione così autorevolmente indicato sia dal legislatore che dalla stessa Corte costituzionale.

Con l'articolo 1 si stabilisce che l'indennità integrativa speciale entra a far parte della base contributiva a norma dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e degli altri ordinamenti previdenziali, creando così le premesse per l'inserimento della stessa nel calcolo della buonuscita, a norma dell'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Con l'articolo 2 si stabilisce una decorrenza retroattiva, secondo la prescrizione ordinaria, con effetto dalla data di definitiva liquidazione, e non da quella di cessazione dal servizio, per rispondere alle giuste aspettative di quanti, già in quiescenza, da anni si stanno impegnando per eliminare un atto di ingiustizia.

Con l'articolo 3 si prevede il finanziamento dell'operazione di omogeneizzazione che non comporta, peraltro, sensibili oneri per il bilancio dello Stato in quanto, alla maggiore uscita corrisponderà una maggiore entrata per l'allargamento della base contributiva.

Con l'articolo 4 si prevede una delega al Governo per il riordino dell'intera materia con le integrazioni necessarie per armonizzarla con la presente legge, per assicurarne il coordinamento e stabilirne i tempi necessariamente dilazionati per l'applicazione che si potrebbero prevedere in cinque anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, entra a far parte della base contributiva, a norma dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché delle norme relative ad analoghi ordinamenti previdenziali del personale dello Stato, delle aziende autonome, dell'Ente ferrovie dello Stato e degli enti pubblici non economici, nei modi e nelle misure attualmente in vigore.

ART. 2.

1. Ai dipendenti di cui all'articolo 1 ed ai loro aventi causa, che abbiano definitivamente riscosso la buonuscita nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità stessa viene riliquidata d'ufficio, computando nella base di calcolo anche l'indennità integrativa speciale vigente al momento della cessazione dal servizio.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede col maggiore gettito contributivo derivante dall'aumento di un punto percentuale sulle ritenute in conto entrate Tesoro, di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e delle ritenute per fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla lettera a) dell'articolo 211 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'articolo 21 della stessa legge n. 177 del 1976.

ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di rendere gradualmente omogenei i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti di diritto pubblico, nel rispetto dei principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. I decreti delegati sono adottati nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tener conto del sistema in vigore per i lavoratori privati e per gli altri pubblici dipendenti in modo da agevolare ulteriori iniziative di omogeneizzazione di trattamento;

b) osservare criteri di gradualità e progressività che salvaguardino le posizioni acquisite e non deteriorino la complessiva posizione giuridica degli interessati.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al presente articolo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data della trasmissione.